

COMUNICAZIONE AGOSTO 2018

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER I NON ISCRITTI AD INARCASSA E LE SOCIETA' DI INGEGNERIA

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti nei rispettivi albi, **in possesso di partita iva ma non iscritti Inarcassa**, nonché le **Società di Ingegneria**, devono versare, entro il **31 agosto 2018** il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d'affari 2017.

Contestualmente (e comunque entro il 31.10.2018) possono effettuare anche la Dichiarazione Online relativa al reddito professionale ed al volume affari 2017.

Il Bollettino M.AV., per il versamento del contributo integrativo dovuto, va generato e stampato tramite l'apposita procedura disponibile su Inarcassa Online , dalla propria pagina dedicata.

Chi non avesse le credenziali per accedere (codice PIN e password), può ottenerle in pochi minuti registrandosi all'indirizzo <http://www.inarcassa.it/site/home.html> (sezione "Inarcassa online - Registrati adesso").

DICHIARAZIONI ON LINE DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI ANNO 2017

1

Soggetti interessati e termini per la presentazione

La dichiarazione del **reddito professionale e/o del volume d'affari relativi all'anno d'imposta 2017** deve essere presentata telematicamente entro il **31 ottobre 2018**, accedendo all'apposita sezione su Inarcassa OnLine, da:

- Gli **Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA**, a prescindere dal codice di attività;
- Le **Società di professionisti**;
- Le **Società tra professionisti**;
- Le **Società di Ingegneria**.

La dichiarazione deve essere altresì presentata, entro lo stesso termine (**31.10.2018**), con modello cartaceo reso disponibile nella sezione "documenti utili" del sito di Inarcassa, dagli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2017**.

Per gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018** il termine per l'invio della dichiarazione, sempre con modello cartaceo, è **prorogato di dodici mesi (31.10.2019)**.

COMUNICAZIONE AGOSTO 2018

I professionisti iscritti per una frazione dell'anno 2017 che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare ad Inarcassa, la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (contestualmente ad un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. La facoltà di comunicare il reddito frazionato è possibile soltanto se viene contestualmente inviata la documentazione comprovante i versamenti alla Gestione Separata INPS. A tal fine infatti, sarà richiesto, al termine della compilazione della Sezione A, di allegare i modelli RR o F24, in formato PDF, comprovanti l'avvenuto versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps. (Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2017 al 31-12-2017 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a $24.000/12*9= 18.000$).

Contributo soggettivo facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2017, gli iscritti, anche pensionati, possono valutare di versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa Online.

Termini per il pagamento del contributo soggettivo e/o integrativo

- **I Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria** devono procedere al pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2017 entro il **31 agosto 2018**, con bollettino M.AV. da generare accedendo ad Inarcassa OnLine, alla sezione "Dichiarazione on line", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria può essere fatto successivamente, entro il 31 ottobre. (si consiglia, qualora possibile, di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza).
 - **I Professionisti iscritti ad Inarcassa** devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo, entro il **31 dicembre 2018** con bollettino M.AV che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2017, deve essere generato seguendo le istruzioni. Entro lo stesso termine devono procedere al pagamento dell'eventuale contributo soggettivo facoltativo.
 - **Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2017** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2017 entro il **31 dicembre 2018**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2016.
-

COMUNICAZIONE AGOSTO 2018

- **Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2017 entro il **31 dicembre 2019**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2018.

Rateizzazione del conguaglio contributivo

I Professionisti iscritti ad Inarcassa possono richiedere, compilando la voce dedicata nell'ambito della procedura della dich online 2017, la rateizzazione del conguaglio contributivo se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2019 con un interesse pari all'1,5% annuo. Al fine di ottenere la rateizzazione gli iscritti dovranno essere in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10. Il pagamento avverrà attraverso il sistema SDD (ex RID). Non possono accedere all'agevolazione coloro che hanno esercitato la deroga 2017 o che abbiano presentato domanda di pensione. Una eventuale rettifica della dichiarazione oltre il termine del 31 ottobre fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio.

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/site/home/articolo7610.html>.

Ing. Danilo Antonio Notarstefano
(e-mail delegatoingegnericl@gmail.com - cell. 3287157001)